



Thriller

Da queste pagine spesso abbiamo raccontato, a volte in modo scanzonato, le mille astrusità del sistema fiscale, almeno quello declinato secondo i *dicta* dell’Agenzia delle Entrate.

La recentissima Risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 ci offre il destro per una nuova puntata del tormentone. Doverosa premessa è che i “lazzi e frizzi” e l’ironia che profonderemo a piene mani sono rivolte non già al gravissimo caso oggetto di esame, che merita tutto il doveroso rispetto per una privata e dolorosa vicenda che interessa tanti cittadini, bensì al modo in cui il nostro Fisco risponde ai quesiti dei contribuenti, per così dire, “*ad canum verpam*”.

Procediamo con ordine. L’Agenzia ha ricevuto un quesito sulla detrazione di spese sanitarie ex articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir.

La contribuente istante, a seguito di un ciclo di chemioterapia, a cui si è dovuta sottoporre in quanto affetta da carcinoma infiltrante, ha subito una repentina e totale perdita di capelli. Per sopperire a tale menomazione ha acquistato una parrucca. Chiedeva, pertanto, se tale acquisto potesse essere considerato una spesa sanitaria e, come tale, detraibile ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, quale protesi sanitaria.

L’Agenzia delle Entrate compie un lungo e articolato ragionamento, degno del dottor Pettola, che merita l’integrale riproduzione, perché tiene il lettore sul filo della *suspense* meglio di un Hitchcock d’annata. Per consentire di seguire la trama aggiungeremo qualche nostro commento.

Osserva anzitutto che l’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir elenca le tipologie di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari al 19 per cento, della parte che eccede 129,11 euro, dell’onere sostenuto.

Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, let-

Prendendo spunto dal caso di uno sfortunato contribuente, abbiamo provato a seguire i ragionamenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla detraibilità delle spese sanitarie. Ne è uscita una trama degna di Hitchcock

DI MARCELLO TARABUSI E GIOVANNI TROMBETTA
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

tera b) (si tratta delle spese deducibili da reddito in particolari casi), nonché dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Commento: a questo punto la parrucca sembrerebbe indetraibile.

L’Amministrazione Finanziaria, ai fini di un corretto inquadramento delle spese sanitarie detraibili, con Circolare del 6 febbraio 1997, n. 25, ha precisato che, relativamente alle spese per le quali può risultare dubbio l’inquadramento in una delle tipologie elencate nella lettera c) dell’articolo 15, si rende necessario far riferimento ai provvedimenti del ministero della Sanità che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi eccetera.

La parrucca, pertanto, è da ricomprendere - secondo l’Agenzia - tra gli oneri detraibili laddove possa essere considerata protesi sanitaria in base ai provvedimenti emanati dal predetto Ministero.

Commento: sembra aprirsi uno spiraglio. Ciò premesso, viene rilevato che la parrucca non è ricompresa nel Nomenclatore tariffario delle protesi, allegato al Decreto del ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, concernente il “*Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del*

Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.

Commento: la parrucca torna a essere indetraibile.

CHIARO E TONDO...

Fine della storia? No, perché con un magistrale *coup de théâtre*, abbiamo un nuovo capovolgimento di fronte.

L’Agenzia - meritoriamente attenendosi, una volta tanto, al sano principio “*sutor ne ultra crepidam*” e facendo un sano bagno di umiltà - interpella infatti il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (ora ministero della Salute), il quale osserva saggiamente che la mancata menzione nel Nomenclatore non è di per sé motivo ostativo alla detraibilità della spesa, dal momento che la *ratio* sottesa all’inclusione di una prestazione nei Livelli essenziali di assistenza riconosciuti dal Servizio sanitario è sostanzialmente diversa da quella che motiva la possibilità di usufruire della detrazione d’imposta.

Commento: evviva! Finalmente qualcuno che ne capisce qualcosa e lo dice chiaro e tondo.

Lo stesso ministero della Salute rileva, quindi, che se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente a una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologi-

co, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria. Inoltre, esaminando la riconducibilità della parrucca nell'ambito dei dispositivi medici, il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (ora ministero della Salute), rileva che i dispositivi indicati nel Nomenclatore rappresentano un sottoinsieme del concetto di Dispositivo medico, regolamentato dal Dlgs n. 46/1997: "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE".

L'articolo 1, comma 2, lettera a) di tale Decreto definisce come dispositivo medico «qualsiasi strumento, apparecchio, [...] utilizzato da solo o in combinazione [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di [...] attenuazione di malattie o lesioni [...]».

I beni e gli strumenti che possono ricadere in detta definizione, per poter essere immessi in commercio come Dispositivi medici devono sottostare a quanto disposto dal successivo articolo 3, in base al quale: "i dispositivi possono essere immessi in commercio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto [...] e sono utilizzati in conformità della loro destinazione".

Pertanto, conclude il ministero della Salute, anche un oggetto comunemente definito come parrucca può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata e immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico come sopra definito e, quindi, obbligatoriamente marcata CE ai sensi e per gli effetti della Direttiva 93/42/CEE.

Colpo di scena! La parrucca è detraibile! Puntualmente, quindi, l'Agenzia conclude: «Sulla base delle indicazioni fornite dal competente Ministero si deve, quindi, ritenere che la parrucca rientri nel novero delle spese sanitarie detraibili se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenta il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. Nella fattispecie rappresentata dall'istante, poiché, secondo quanto risulta dalla certificazione medica inviata a

corredo dell'istanza di interpello, la parrucca è utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici, si ritiene che la spesa sostenuta per il suo acquisto possa essere detratta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir».

Magra consolazione per coloro che, purtroppo, devono farvi ricorso, ai quali va tutta la nostra più sincera e affettuosa simpatia. Nondimeno, importantissimo principio di civiltà giuridica e fiscale.

«GLI INTEGRATORI NO?»

Peccato - e qui sta il *busillis* - che con gli integratori alimentari sia stata usata, assurdamente, una logica diversa. Ripercorriamo brevemente la storia, che ancora una volta ha il sapore di un *thriller*, per ora senza lieto fine.

Nel 2006, l'Agenzia pubblica informalmente una risposta telefonica al numero verde: «i prodotti integratori alimentari prescritti da un medico specialista a scopo curativo possono essere dettratti ai sensi dell'articolo 15 del Tuir» (cfr. *Fisco oggi* del 29 novembre 2006 e Circolare Federfarma UTP LC/1276/47/F7/PE del 24 gennaio 2007).

Pura invenzione, da noi puntualmente criticata su queste pagine (cfr. *Punto Effe* del 25 ottobre 2007, *L'uomo del monte ha detto sì*): con Circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005, riferita al settore impositivo dell'Iva (articolo 10, n. 18, Dpr 633/72) era stato riconosciuto che rientrano nel concetto di "cura, diagnosi e riabilitazione" anche le prestazioni rese dai medici di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione (indiretto riferimento alla prevenzione medico-sanitaria si rinviene anche nelle Ris. n. 167/E del 1° agosto 2003 e Ris. n. 11/E del 26 gennaio 2007, quest'ultima riferibile alla detrazione Irpef per spese sanitarie).

L'Amministrazione ha nel tempo affermato che nel concetto di "spese mediche" rientrano anche le prestazioni diagnostiche del medico generi-

co (Circolare n. 14, prot. n. 8/606 del 23 aprile 1981 e Ris. n. 8/207 del 9 aprile 1976).

Ne discende che l'acquisto di integratori, per una finalità curativa o preventivo-sanitaria attestata da ricetta del medico di base dovrebbe essere qualificato come "spesa medica". La Direzione regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna aveva risposto in senso positivo a un interpello sul punto, con nota prot. 909-55477/2007 del 8 ottobre 2007.

Con un clamoroso *dietro-front*, l'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni 256/E del 20 giugno 2008 e 396/E del 22 ottobre 2008 si è "rimangiata" il precedente parere e ha affermato che la spesa per l'acquisto di integratori alimentari e altri prodotti, anche se prescritti dal medico, non è detraibile. Il ragionamento è che «poiché i prodotti non vengono qualificati come medicinali, ma come parafarmaci, si ha ragione di ritenere che non rientrino tra quelli per i quali si è ammessi a beneficiare della deduzione o della detrazione d'imposta ai fini dell'Irpef [...] atteso che, in linea generale, la spesa relativa all'acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc..., non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione».

Non si capisce perché, a questo punto, la parrucca prescritesca dal medico abbia funzione sanitaria, quindi detraibile, e invece sia indetraibile un integratore, magari prescritto come ricostituente o coadiuvante allo stesso paziente che ha subito la chemioterapia. Polemicamente: perché un integratore per rafforzare la crescita dei capelli non dovrebbe essere detraibile?

Non si può che concludere, con amarezza, che sugli integratori prescritti dal medico l'Agenzia sta negando un diritto sacrosanto alla detrazione, con l'arroganza di sostituirsi al medico prescrittore nel valutare se abbiano o no funzione terapeutica o salutare.

Chiudiamo con un doveroso *caveat*: attenzione... se la parrucca viene mangiata, non è più detraibile.